



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1^a grado

97013-COMISO(RG)- VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006

☎ 0932/961233 - ☎ 0932/731796 - ✉ rgic816006@istruzione.it ✉ PEC: rgic816006@pec.istruzione.it

CRITERI DI DEROGA OBBLIGO DI FREQUENZA

PREMESSA

Il DPR 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", e più precisamente l'art.14 [norme transitorie, finali ed abrogazioni] al comma 7 prescrive che:

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della Scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

La **Nota MIUR 10.10.2017, protocollo n°1865** nulla ha innovato per quanto riguarda l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la Scuola secondaria di 1° grado.

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E AI GENITORI DI EVENTUALI ORE DI ASSENZE EFFETTUATE

All'inizio dell'anno scolastico, la nostra istituzione scolastica comunica agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei docenti.

Il Coordinatore di classe, prima degli scrutini intermedi e finali, fornisce informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e, in occasione del Ricevimento dei genitori del mese di dicembre e di quello del mese di aprile, alle loro famiglie, in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.

Al bisogno, il docente coordinatore di classe convoca in qualsiasi momento il genitore, o chi ne fa le veci, dell'alunna o dell'alunno che ha accumulato un numero di assenze tale da fargli rischiare di

non poter essere ammesso alla valutazione intermedia o finale, per metterlo al corrente del numero esatto di assenze cumulate e di quanto prevede la legge in tale caso. In caso di malattia o di seri motivi di famiglia, inviterà il genitore a produrre la documentazione opportuna, che procederà a far protocollare e ad accludere al fascicolo personale dell'alunna/o.

Per le alunne e gli alunni, per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE PREVISTO DI FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Il Collegio Docenti dell'I.C.S. "G. Verga", preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art.122 del DPR 122/09, in applicazione del comma 2 dell'art.13 del D.lgs 226/05, delibera che i Consigli di classe, per **casi eccezionali**, possono derogare dal limite posto al numero di assenze facendo riferimento ai **seguenti criteri**:

1. Le assenze complessive effettuate dall'alunna o dall'alunno non pregiudichino la possibilità di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
2. Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe o all'Ufficio di Presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'Istituto.
3. Le assenze continuative, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica
4. L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo
5. Le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a gravi motivi di famiglia o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza
6. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.